

= circolare n. 5/2012

6 luglio 2012

= **Scadenziario**

+ 9 luglio +

- versamento saldo e primo acconto delle imposte derivanti all'Unico 2012

+ 16 luglio +

- IVA liquidazione mensile

+ 18 luglio +

- soggetti che non beneficiano della proroga al 09.07.2012, ma effettuano i versamenti relativi alle imposte derivanti dall'Unico con la maggiorazione dello 0,40 %

+ 25 luglio +

presentazione in via telematica degli elenchi Intrastat per operazioni effettuate nell'ambito UE nel mese di giugno e nel secondo trimestre

Gentili Signore ed Egregi Signori,

con la presente abbiamo il desiderio di informarVi circa gli sviluppi di natura civilistico-fiscale avvenuti nelle ultime settimane. Il maggiore interesse è stato catturato dalle novità introdotte dal Decreto Sviluppo in ambito di interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Sono state in questo modo rettificata alcune limitazioni introdotte dal Decreto estivo del 2006.

Di seguito riportiamo alcune importanti informazioni sorte nelle ultime settimane:

1. Le detrazioni per recupero edilizio e riqualificazione energetica _____	2
2. Fabbricati abitativi assoggettati ad IVA _____	2
3. Deducibilità auto aziendale _____	3
4. Lavoro autonomo e praticanti _____	3
5. Srl semplificata e Srl a capitale ridotto _____	4
6. Partite IVA Fittizie _____	4
7. Flash-News _____	4

+ 31 luglio +

- Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o nel trimestre precedente. La comunicazione riguarda le operazioni di importo singolarmente superiore a € 500

+ 31 luglio +

- Termine di presentazione telematica del modello 770/2012 Semplificato e del modello 770/2012 Ordinario

1. Le detrazioni per recupero edilizio e riqualificazione energetica

L'entrata in vigore, il 26 giugno 2012, del Decreto Sviluppo ha apportato importanti cambiamenti sul piano dei bonus ristrutturazioni e risparmio energetico, che vengono meglio specificati qui di seguito.

- Recupero edilizio:

La detrazione per determinati interventi di recupero edilizio e di ristrutturazioni delle abitazioni sale dal 36 % al **50 %** ed è applicabile per le spese documentate e sostenute dall'entrata in vigore del decreto, fino al 30 giugno 2013 (vale anche per gli interventi iniziati prima di tale data, ma per i quali il pagamento deve ancora essere eseguito). L'ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da Euro 48.000 ad **Euro 96.000**.

- Riqualificazione energetica:

La detrazione del **55 %** è stata confermata fino a fine 2012. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione IRPEF/IRES del 55 % viene ridotta al 50 %, aumentando leggermente i limiti massimi di spesa a seconda della tipologia dell'intervento, in modo che il contribuente non risenta della riduzione della percentuale.

Poiché la normativa riguardante l'agevolazione sugli interventi di recupero edilizio è passata "a regime" dal 1° gennaio 2012, per le spese sostenute dal **1° luglio 2013** in poi la detrazione torna ad essere quella originaria, cioè del 36 % con un tetto massimo di Euro 48.000. A seguito del decreto Monti a partire dal 2013 anche agli interventi di riqualificazione energetica verrà applicata la detrazione del 36 %.

Per poter beneficiare della detrazione del 36 % del 55 % ed anche del 50 % le spese devono essere pagate con bonifico tracciabile da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L'assenza di questi elementi preclude l'accesso alla detrazione.

PROSPETTO RIASSUNTIVO

	36 %		55 %	
Regola	Detrazione 36% Spese mass. 48.000€ per unità immobiliare	Detrazione 50% Spese mass. 96.000€ per unità immobiliare	Detrazione 55% Spese mass. da 54.545€ a 181.818€*	Detrazione 50% Spese mass. da 60.000€ a 200.000€*
	*varia a secondo del tipo di lavori			
Periodo	fino 25/06/2012	dal 26/06/2012 al 30/06/2013	fino 31/12/2012	dal 1/1/2013 al 30/06/2013
Detrazione	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni

2. Fabbricati abitativi assoggettati ad IVA

A partire dal 26 giugno 2012 le cessioni e le locazioni di fabbricati abitativi da imprese costruttrici possono essere sempre assoggettate ad IVA e quindi si evita la penalizzazione dell'indetraibilità dell'imposta assoluta sugli acquisti. Le cessioni di abitazione e fabbricati strumentali effettuate da suddette imprese o da imprese che hanno eseguito interventi di recupero entro cinque anni dall'ultimazione della costruzione/intervento sono assoggettate a IVA. Oltre questo periodo il cedente può optare per l'applicazione dell'IVA facendo notizia nel relativo atto di vendita. Se l'acquirente è un'impresa o pro-

fessionista e la cessione è soggetta a IVA si applica l'inversione contabile (reverse charge).

3. Deducibilità auto aziendale

Dal periodo d'imposta 2013, con l'obbligo di ricalcolo anticipato degli acconti dovuti, la presunzione assoluta di utilizzo promiscuo delle vetture utilizzate nell'attività d'impresa e di lavoro autonomo e di conseguente deducibilità limitata, la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture viene ridotta dal 40 % al 27,5 %.

Dal periodo d'imposta 2013 la deducibilità delle autovetture aziendali utilizzate come beni strumentali da imprese e lavoratori autonomi scenderà al 27,5 %, con limite massimo del costo di acquisto di Euro 18.075,99, mentre per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti la misura della deduzione passerà dal 90 % al 70 %.

Tali limitazioni riguardano i costi di acquisto, le quote di ammortamento, i costi di leasing, di affitto e di noleggio, ma anche le spese d'uso come carburante, lubrificanti, imposte, assicurazioni, riparazioni e manutenzioni.

Restano fuori dalle nuove limitazioni le autovetture utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio la cui percentuale di deducibilità resterà ancora all'attuale 80 %.

CONFRONTO		
	deducibilità 2012	deducibilità 2013
Auto in proprietà	Euro 7.230,39 (40 % di 18.075,99)	Euro 4.970,89 (27,5 % di 18.075,99)
Auto in leasing	Euro 7.230,39 (40 % di 18.075,99)	Euro 4.970,89 (27,5 % di 18.075,99)
Auto in noleggio	Euro 1.446,08 per anno (40 % di 3.615,20)	Euro 994,18 per anno (27,5 % di 3.615,20)
<i>fringe benefit</i>	90 % delle spese (senza limite del costo di acquisto)	70 % delle spese (senza limite del costo di acquisto)

La riduzione della percentuale per le auto di imprese e professionisti, non incide sul trattamento fiscale dei rimborsi spese per l'utilizzo dell'auto del dipendente o dell'amministratore in capo all'impresa. Le relative spese di trasporto sono deducibili, dal reddito d'impresa, per un importo massimo pari alle tariffe ACI o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali in caso di motore a benzina o a 20 cavalli fiscali se con motore diesel.

4. Lavoro autonomo e praticanti

Con l'entrata in vigore del decreto Monti il tirocinio professionale passa da 3 anni a 18 mesi e può essere integrato dalla possibilità di svolgere lo stesso contestualmente al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica e con la previsione di un "equo compenso di natura indennitaria", da corrispondere al tirocinante a fronte del "suo concreto apporto".

Per i lavoratori autonomi è stato tolto il vincolo normativo del divieto di pubblicità.

Da ora in poi anche i liberi professionisti hanno la possibilità di pubblicizzare le proprie prestazioni ed offerte comunicando anche i prezzi.

5. Srl semplificata e Srl a capitale ridotto

Le nuove tipologie di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad Euro 1 e superiore a Euro 10.000 possono essere costituite da persone fisiche che rientrano in determinati parametri di età. La Srl semplificata è riservata a quei soggetti di età inferiore a 35 anni, per i quali esistono diverse agevolazioni tra cui l'assistenza notarile gratuita e l'esenzione delle imposte di bollo sull'atto costitutivo e sullo statuto, mentre la Srl a capitale ridotto può essere anche costituita da chi abbia già compiuto 35 anni, senza però la possibilità di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra. La costituzione può avvenire mediante contratto o atto unilaterale, l'atto costitutivo va redatto per atto pubblico e gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci.

Ogni anno una quota pari al 25 % degli utili netti risultanti dal bilancio approvato deve essere imputato a riserva indisponibile fino al raggiungimento di un ammontare di Euro 10.000.

6. Partite IVA fittizie

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate rapporti di collaborazione coordinata continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente;
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione, costituisca più del 80 % dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

In assenza di un progetto o programma di lavoro specifico il rapporto è considerato lavoro subordinato a tempo indeterminato.

7. Flash-News

- **Abolita la comunicazione alla Polizia di Stato** dei contratti d'affitto e di comodato;
- **Limite all'uso del contante** da parte dei turisti extra U.E. aumentato ad Euro 15.000; i commercianti ed albergatori devono comunque presentare una nuova istanza per poter usufruire dell'agevolazione
- **Minibond**: attraverso nuovi strumenti di debito per le piccole e medie aziende sarà possibile l'emissione di titoli per la raccolta di risorse sul mercato dei capitali, monetario e finanziario. L'emissione deve essere assistita da uno "sponsor" (banche, imprese di investimento)

- **Fondo crescita e ricerca**: per assunzioni di personale qualificato viene riconosciuto un'agevolazione del 35 % con un limite di euro 200 ad impresa.

Per qualsiasi informazione o chiarimento sugli argomenti della presenta circolare rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Cordiali saluti

I Vostri consulenti